Oggetto: DOMANDA ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) dal **01.07.2017** al **30.06.2018** è necessario presentare l'allegata domanda, che dovrà essere restituita possibilmente entro il mese di luglio 2017, tenendo presente quanto segue:

- 1) le istruzioni per la compilazione sono contenute sul modulo della domanda; di seguito si riporta una sintesi degli aspetti più rilevanti; un maggior dettaglio è contenuto sul sito INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50091&lang=IT;
- 2) il modulo va compilato riportando i redditi conseguiti nel 2016 dall'intero nucleo familiare; deve essere sottoscritto dal richiedente e dal coniuge ove esistente; non è più richiesta la firma autenticata; si ricorda che, come richiesto dall'INPS, i campi della tabella A e B (redditi del nucleo) non devono restare vuoti, eventualmente inserire "0";
- 3) a partire dal giugno 2016 la legge 76/2016 ha parificato al coniuge la persona unita civilmente e ai fini che qui interessano i conviventi di fatto che hanno stipulato un contratto di convivenza che evidenzi "l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune" (vedasi: https://www.e-glossa.it/wiki/contratto di convivenza.aspx) ; ai fini della richiesta ANF, pertanto, nel nucleo familiare vanno obbligatoriamente inserite sia le persone unite civilmente sia le persone conviventi che hanno sottoscritto il contratto di convivenza con apporto economico alla vita comune.

Le istruzioni contenute nella modulistica Inps non richiedono più di allegare il certificato di stato di famiglia in quanto ogni dato inserito sulla domanda ANF/Dip (stato civile, nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza di ciascun componente del nucleo familiare) costituisce già una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000.

In attesa che il mod. ANF/Dip venga aggiornato recependo la normativa della legge 76/2016, in base alla circolare INPS 84/2017, il richiedente dovrà integrare la domanda con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 46 D.P.R. 445/2000 indicando lo stato di "unito civilmente" o di "convivente di fatto" che ha stipulato un contratto di convivenza con apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

In mancanza della modulistica compilata non sarà possibile erogare l'assegno per il nucleo familiare, per cui solamente al momento della ricezione del modello si provvederà a liquidare anche gli eventuali importi arretrati.

ISTRUZIONI IN EVIDENZA - ANF 2017 / 2018

Con riferimento alla compilazione della modulistica Inps ANF/DIP – COD. SR16 per la richiesta degli ANF si evidenziano di seguito alcune delle istruzioni di maggiore rilievo. Si consiglia di prendere visione della modulistica Inps per le istruzioni esaustive.

Si ricorda che la modulistica Inps (ANF/DIP – COD. SR16) per la richiesta degli ANF va <u>sottoscritta sia dal richiedente</u> <u>sia dal coniuge</u> (ovviamente se presente e non legalmente ed effettivamente separato o divorziato).

REDDITI

- 1. nella **Tabella A Redditi assoggettabili ad IRPEF**, come gli scorsi anni, devono essere indicati i redditi assoggettabili a **Irpef**. Si tratta ad esempio dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, ecc.) percepiti in Italia o all'estero, compresi gli arretrati; nonché dei redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
- 2. nella **Tabella B Redditi esenti da imposta o con imposta sostitutiva** devono essere esposti i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta **o imposta sostitutiva**. Si tratta ad esempio dei redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate. Si ricorda che fra i redditi esenti rientra anche il valore dei **voucher** per lavoro accessorio al netto delle ritenute previdenziali.

Nella <u>colonna 1</u> (tabella B) devono pertanto essere indicati anche gli importi relativi a premi soggetti a tassazione ridotta

Nella <u>colonna 2</u> (tabella B) devono essere indicati gli altri redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro, ecc.).

I redditi da indicare nella tabella B devono essere indicati solo se, complessivamente, superano **euro 1.032.91**.

SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL NUCLEO FAMILIARE

I soggetti rientranti nel nucleo ai sensi della normativa sugli assegni familiari sono:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli o equiparati con meno di 18 anni;
- i figli o equiparati da 18 a 21 anni purché studenti o apprendisti e sempre che il nucleo sia composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili;
- fratelli e sorelle del richiedente minori, oppure maggiorenni inabili orfani di entrambi i genitori e privi di pensione ai superstiti;
- persona unita civilmente;
- persona convivente che ha sottoscritto il contratto di convivenza a contenuto patrimoniale.

A.N.F. PER DIPENDENTI STRANIERI E CON FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il richiedente straniero può includere nel nucleo tutti i familiari residenti in Italia.

Per i familiari residenti all'estero è necessario distinguere:

- residenti in stati dell'**Unione Europea**: possono fare parte del nucleo purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia pagati dallo Stato estero. E' necessaria la preventiva autorizzazione Inps da richiedere con modello ANE42
- residenti in stati **convenzionati (*)**: possono fare parte del nucleo purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia pagati dallo Stato estero. E' necessaria la preventiva autorizzazione Inps da richiedere con modello ANF42. (*) Ad esempio sono Stati convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.
- residenti in stati **non convenzionati**: non possono fare parte del nucleo.